



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

tel + 39 040 377 4546
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 3866/AMB del 27/09/2019

Servizio Valutazioni Ambientali

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la sostituzione linea di termovalorizzazione esistente con una a maggiore potenzialità e maggiore efficienza energetica, passando da attività D10 ad attività R1, in Comune di Manzano. (SCR/1665).

Proponente: Greenman S.r.l.

Il Direttore centrale

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

Vista la delibera della Giunta regionale 6 novembre 2017, n. 2151 (Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 al D.Lgs. 152/2006);

Vista la domanda pervenuta in data 16 aprile 2019 presentata da Greenman S.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

Vista la nota prot. SVA/20612/SCR/1665 dd. 23 aprile 2019, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Manzano, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio disciplina rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

Constatato che con nota prot. 31875/P del 27 giugno 2019 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 29 luglio 2019;

Preso atto che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto;

- Comune di Manzano, nota prot. n° 7135 del 22 maggio 2019 a firma del Sindaco, dott. ing. Mauro lacumin, che esprime una serie di considerazioni ed osservazioni e richiede una proroga per la consegna delle osservazioni comunali, e seguente nota prot. n° 8062 del 7 giugno 2019 a firma del Sindaco, Piero Furlani, che allega la relazione tecnica del responsabile dei Servizi Urbanistica e Ambiente, che esprime una serie di considerazioni;
- Cordicom FVG ODV, nota prot. n° 28266 del 7 giugno 2019 che esprime una serie di considerazioni ed osservazioni;
- Comune di San Giovanni al Natisone, nota prot. n° 10218 del 19 agosto 2019 a firma del Sindaco, dott. Carlo Pali, che fa proprie le osservazioni inviate dal Comune di Manzano con la nota prot. n° 8062 del 7 giugno 2019;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, nota prot. n° 30254 del 19 giugno 2019 di richiesta integrazioni e nota prot. n° 41014 del 23 agosto 2019 contenente delle osservazioni e prescrizioni;
- ARPA FVG, nota prot. 18906 del 7 giugno 2019 di richiesta integrazioni e nota prot. n° 28566 del 30 agosto 2019 contenente delle osservazioni e prescrizioni;
- Comune di Manzano, di Buttrio, di Pavia di Udine, di San Giovanni al Natisone, di Premariacco, di Corno di Rosazzo, di Trivignano Udinese, nota prot. n° 11007 del 19 agosto 2019 a firma dei Sindaci, nostro prot. n. 43133 del 6 settembre 2019 che auspicano l'assoggettamento a VIA;
- con nota pervenuta in data 13 settembre (nostro prot. n. 44247) il Cordicom elenca la normativa Comunitaria e nazionale relativa alla qualità dell'aria, ricordando che anche l'impianto in questione è soggetto a tale normativa ed evidenziando altri aspetti non pertinenti con la presente procedura;

Vista la Relazione Istruttoria dd. 10 settembre 2019 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

Visto il parere n. SCR/67/2019 del 18 settembre 2019 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione, in relazione ai pareri e alle osservazioni pervenute, ha ritenuto che:

- ai fini delle procedure di valutazione di impatto ambientale sia la modifica all'impianto esistente, sia un nuovo impianto, rientrano tra i progetti elencati nell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, pertanto soggetti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening);
- la nuova linea sostituirà la precedente linea che verrà utilizzata solo come back-up nei casi di fermo programmato per manutenzione o per emergenza della nuova. Tale condizione viene prevista in una specifica condizione ambientale;
- In merito alla pianificazione urbanistica del Comune non sono stati rilevati specifici e puntuali elementi ostativi per la realizzazione della nuova linea (la copertura-tettoia inizialmente prevista è stata eliminata dal progetto) che sarà comunque oggetto ulteriore di valutazione in sede di Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in cui verrà convocato anche il Comune di Manzano. In relazione alla non conformità urbanistica dell'impianto esistente, si evidenzia che lo stesso è regolarmente autorizzato all'esercizio e dotato di tutti i presidi richiesti dalla normativa, con relative verifiche degli Enti competenti;
- Per quanto riguarda la localizzazione dell'impianto secondo i criteri previsti dai CLIR del Piano regionale di gestione rifiuti, con le possibili deroghe previste dagli stessi, il Servizio competente in materia si è espresso non rilevando elementi ostativi, sulla base delle informazioni preliminari fornite nella documentazione, ma riservandosi una più puntuale valutazione nelle successive fasi autorizzative;
- In merito all'impatto paesaggistico della nuova costruzione, nella documentazione integrativa il proponente ha previsto che la copertura-tettoia non sia realizzata, pertanto l'inserimento visivo risulterà meno impattante ed inoltre l'impianto è localizzato in una zona industriale;
- L'elaborato relativo alla Valutazione preliminare del Rischio Sanitario è stato allegato alla domanda, sebbene non previsto dalla normativa vigente (art. 23 comma 2 del d.lgs.152/2006) che lo prevede per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs 152/2006 e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II;
- In merito alla richiesta congiunta dei vari Comuni di assoggettare il progetto alla procedura di VIA al fine di coinvolgere il maggior numero di cittadini e portatori d'interesse nella valutazione complessiva dell'impatto ambientale dell'intervento, si ritiene utile ricordare che la procedura di verifica di assoggettamento alla VIA (screening di VIA) è comunque una procedura pubblica in cui è prevista la pubblicazione sul sito web della Regione di tutta la documentazione, sia progettuale che istruttoria, e chiunque può inviare osservazioni in merito, entro 45 giorni

dall'avvio del procedimento. Si rileva che tutti i Comuni contermini erano informati della procedura in atto prima del termine dei 45 giorni previsti per le osservazioni, che cadeva il 7 giugno 2019.

La procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA prevede che l'Autorità competente verifichi se il progetto ha potenziali impatti ambientali significativi e negativi per cui debba essere sottoposto alla procedura di VIA. L'iter istruttorio del presente progetto ha permesso di acquisire le informazioni necessarie per poter giungere ad una valutazione degli impatti previsti e analizzati dal proponente, ritenendo che il progetto non sia da assoggettare alla procedura di VIA.

Inoltre il Comune di Manzano, che aveva richiesto una serie di integrazioni, è stato informato, con la nota dell'8 agosto 2019, dell'acquisizione da parte del Servizio VIA delle integrazioni stesse, disponibili a tutti sul sito web della Regione e non ha espresso alcuna considerazione sui contenuti delle integrazioni che riguardavano nello specifico tutti i punti elencati nei pareri inviati;

Visto il parere n. SCR/67/2019 del 18 settembre 2019 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:

- il progetto in argomento prevede di adeguare alle migliori tecnologie l'impianto esistente rendendolo più efficiente e ottimizzando la produzione di energia attraverso un adeguamento tecnologico che migliora le prestazioni ambientali e consente di incrementare, con maggiore rendimento, la produzione di energia elettrica e termica;
- in fase di cantiere i disturbi derivanti dalla realizzazione dell'opera, quali rumore, polveri e traffico mezzi, risultano non significativi vista la localizzazione in area industriale servita da una rete viaria adeguata e limitati per il periodo di circa 21 mesi previsto per la messa in esercizio dell'impianto;
- le nuove strutture saranno di dimensione e tipologia simile alle esistenti posizionate in un'area industriale con presenza di altri insediamenti produttivi con strutture analoghe, e non essendoci punti di vista panoramici nei dintorni, non si avranno impatti significativi sulla percezione visiva;
- non verrà modificato il sistema di gestione delle acque che saranno tutte conferite nella rete fognaria previa depurazione e si avrà una riduzione del prelievo idrico da pozzi autorizzati;
- l'aumento di traffico (4 mezzi al giorno) sarà supportato dalla viabilità esistente nella zona;
- con la nuova configurazione impiantistica migliorerà il clima acustico attuale su tutti i recettori individuati nell'area, sia industriali che abitativi residenziali;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, dalla simulazione modellistica presentata emerge che i valori delle concentrazioni degli inquinanti ricaduti al suolo dell'attuale situazione impiantistica non vengono peggiorati in maniera significativa dalla nuova configurazione prevista dal progetto, considerando la non contemporaneità della messa in esercizio delle due linee;
- inoltre il proponente si è reso disponibile a realizzare una rete di teleriscaldamento per l'utilizzo del calore residuo dell'impianto a vantaggio degli abitati di Manzinello e di Manzano;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;

Ricordato che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio disciplina rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e la Deliberazione della

Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la sostituzione linea di termovalorizzazione esistente con una a maggiore potenzialità e maggiore efficienza energetica, passando da attività D10 ad attività R1, in Comune di Manzano – presentato da Greenman S.r.l. – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:

Numero condizione ambientale	1
Macrofase/fase	Ante operam
Oggetto della condizione ambientale	Nella documentazione preposta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (AIA) dovrà essere presentato: <ul style="list-style-type: none"> a. il Piano di Monitoraggio dell'AIA deve riportare anche le misure a camino di ciascuno dei 9 "metalli pesanti" separatamente, anziché come sommatoria; b. il Piano di Monitoraggio del rumore post operam (in un periodo immediatamente successivo alla messa a regime della nuova configurazione impiantistica) al fine di verificare il rispetto dei limiti di classe VI, con un approfondimento nei punti critici individuati nella documentazione presentata in sede di screening di VIA. L'eventuale impiego di sorgenti sonore asservite all'attività non indicate nella relazione previsionale di impatto acustico e/o modifiche negli orari di apertura e dovranno essere notificate all'Amministrazione competente con un aggiornamento della relazione di Documentazione di Impatto Acustico presentata.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Enti coinvolti	Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, ARPA FVG

Numero condizione ambientale	2
Macrofase/fase	Ante operam
Oggetto della condizione ambientale	La documentazione progettuale preposta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (AIA) dovrà prevedere uno specifico manuale operativo che definisca le modalità di gestione della procedura di fermata ed avviamento degli impianti, contemplante anche la procedura di gestione dei rifiuti stoccati in sito, dove sia previsto che l'avviamento dell'impianto di back-up deve avvenire esclusivamente dopo la fermata dell'impianto principale;
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Enti coinvolti	Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, ARPA FVG

Numero condizione ambientale	3
Macrofase/fase	Ante operam
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio ambientale post operam delle deposizioni di PCDD/F e PCB in

	prossimità dell'impianto, tramite deposimetri in un numero di punti minimo pari a 2, ovvero nelle aree di minima e massima ricaduta individuate dal modello di dispersione. L'individuazione precisa dei punti, frequenze e modalità di attuazione del monitoraggio dovranno essere concordate con ARPA FVG. <u>Tale piano dovrà essere validato da ARPA prima del rilascio dell'autorizzazione AIA.</u>
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Ente coinvolto	ARPA FVG

Numero condizione ambientale	4
Macrofase/fase	Post operam
Oggetto della condizione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> a. L'operatività dell'impianto di back-up non può superare complessivamente i 30 giorni/anno, comprensivi dei tempi di avvio (max 48 ore) e spegnimento (max 96 ore) e il suo avviamento deve essere comunicato all'ARPA: <ul style="list-style-type: none"> 1. almeno trenta giorni prima in caso di fermo programmato; 2. entro otto ore in caso di emergenza, dettagliandone le cause. b. Tutti i dati relativi alla manutenzione ed all'attività dell'impianto di back-up devono essere riportati in un registro a disposizione dell'autorità competente; c. L'impianto esistente (vecchia linea produttiva) deve essere mantenuto in perfetta efficienza e tutti gli impianti di presidio ambientale attualmente autorizzati devono garantire in ogni momento il rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabilite in sede di AIA.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza	ARPA FVG

La Greenman S.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Manzano, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio disciplina rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE CENTRALE
- ing. Massimo Canali -
*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*